

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2023, n. 6**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)**

Bollettino Ufficiale n. 167 del 23 giugno 2023

INDICE

- Art. 1 - Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 2 - Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 3 - Modifica all' articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 4 - Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 5 - Clausola valutativa
- Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1*Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004*

1. Nel titolo della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole: "alla Fondazione Italia-Cina" sono sostituite dalle seguenti: "a Italy China Council Foundation ICCF ETS".

Art. 2*Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004*

1. L' articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 1*Autorizzazione*

1. Ai sensi dell' articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.

2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto."

Art. 3*Modifica all' articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

"1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2."

Art. 4*Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: "dall'articolo 8 dello" sono sostituite dalla seguente: "dallo".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: "dall'articolo 8 dello" sono sostituite dalla seguente: "dallo".

Art. 5*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attività svolta.

Art. 6*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).